



**A.B.S.E.A.**  
**ASSOCIAZIONE BOLOGNESE**  
**SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI**

**Previdenza/Lavoro – Conversione in legge del *decreto Economia* – Artt. 6 e 14 del D.L. n. 95/2025 come convertito dalla legge 8.8.2025, n. 118, su G.U. n. 184 del 9.8.2025.**

Si segnalano di seguito alcune disposizioni in materia di lavoro e previdenza previste dalla legge di conversione del *decreto Economia*.

**Bonus per le lavoratrici madri (art. 6)** – E' stata confermata la disposizione che ha posticipato al 2026 l'attuazione della decontribuzione parziale a favore delle lavoratrici madri con due figli, prevista dalla *legge di Bilancio 2025* (legge n. 207/2024) ma ad oggi non ancora operativa. In sostituzione è stato introdotto per quest'anno un bonus richiedibile direttamente all'INPS dalle lavoratrici interessate. Si rammenta che potranno richiedere tale trattamento integrativo le lavoratrici dipendenti e quelle autonome con due figli (fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo), nonché quelle con almeno tre figli (fino al diciottesimo anno di età del più piccolo) ma in questo caso solo se a tempo determinato (restano esclusi i rapporti a tempo indeterminato in quanto per gli stessi è già operativo il vecchio esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023). In ogni caso le lavoratrici in questione devono avere un reddito di lavoro imponibile non superiore a 40 mila euro su base annua. Il bonus, pari a 40 euro mensili ed esente da contribuzione previdenziale e prelievo fiscale, sarà maturato mensilmente ma corrisposto interamente nel mese di dicembre fino ad un massimo di 480 euro.

**Contratti a termine (art. 14, comma 6bis)** – E' stata prorogata al **31 dicembre 2026** (in precedenza 31 dicembre 2025) la possibilità di stipulare contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, in assenza di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti. Al riguardo si rammenta che, in base al CCNL logistica, trasporto e spedizione, a fronte del mantenimento delle causali per la stipula di contratti a termine, la durata massima degli stessi è stata innalzata a 36 mesi, rispetto ai 24 mesi previsti per legge.

**Rif. 96 – 2025**



*G.U. n. 184 del 9.8.2025*

**LEGGE 8 agosto 2025, n. 118**

*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.*

**TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 giugno 2025, n. 95**



**A.B.S.E.A.**  
**ASSOCIAZIONE BOLOGNESE**  
**SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI**

**Testo del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2025, n. 118, recante: «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali».**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

**Art. 6**

**Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli**

1. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «dall'anno 2025» sono)) sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2026»;

b) al terzo periodo le parole: «Per gli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2026».

2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l'anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, e' riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma e' riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità spettanti della somma di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre,



**A.B.S.E.A.**  
**ASSOCIAZIONE BOLOGNESE**  
**SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI**

*sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilita ai sensi del regolamento di cui al) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

*3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 480 milioni di*

*euro per l'anno 2025 e in 13 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20.*

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

**Art. 14**

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

*6-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».*

\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*

*FINE TESTO*